

CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ REDAZIONALE E DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE PROPRIA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALL'EPIDEMIA DA COVID-19 - CIG 8517688A7D – CUI S97345810580202000024.

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21-05-2020

E

Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l. P.IVA 00889601001, con sede in Roma (RM), Via San Giovanni Valdarno 8, nella persona del Sig. Giovanni Luca De Fiore, nato a Roma il 11.08.1958, C.F. DFRGNN58M11H501P, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e

rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Affidatario*, indica Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l.

come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della

procedura avente ad oggetto i servizi di supporto all'attività redazionale e di

divulgazione e comunicazione propria dell'Agenzia italiana del Farmaco

nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 per il periodo da

dicembre 2020 ad agosto 2021 e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Affidatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Affidatario;

- *Offerta*, indica l'offerta presentata dal *Fornitore* nel corso della procedura per

l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto* num. prot. AIFA n.

126214- A del 12-11-2020;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione

firmata dal *Fornitore* e allegata all'offerta;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria *bancaria* n. 178713138 emessa

da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. il 01/12/2020;

- n. 1 *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione,

firmata dal *Fornitore* in merito;

b) l'AIFA, con determina n. 1198 del 20/11/2020 ha affidato ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. mediante trattativa

diretta su MePA, in favore dell'OE Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l. i servizi di

supporto all'attività redazionale e di divulgazione e comunicazione propria

dell'Agenzia italiana del Farmaco nell'ambito delle misure di contrasto

all'epidemia da Covid-19 per il periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021 - CIG

8517688A7D per un importo pari a € 67.450,00

(sessantasettemilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA;

c) l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 4 al Capitolato d'onori quale Capitolato Tecnico - Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing, nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a

scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto* di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei servizi di supporto all'attività redazionale e di divulgazione e comunicazione propria dell'Agenzia italiana del Farmaco nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 per il periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nell'*Offerta* del *Fornitore* cui integralmente si rimanda.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Affidatario* potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione del medesimo e sino al mese di agosto 2021 incluso e, comunque, fino al completo

adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a € 67.450,00 (sessantasettemilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA, da corrispondersi in n. tre (3) ratei posticipati, ciascuno pari a € 22.483,33 (ventiduemilaquattrocentottantatre/33), oltre IVA dietro presentazione di regolare fattura.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Affidatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Affidatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la

risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art.

1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o

diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate

nell'offerta economica che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi

appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare

fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di

richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto

del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui

all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità

dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché

al rilascio, al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui

all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di

conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal

responsabile unico del procedimento.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale

dovrà necessariamente recare il relativo CIG **8517688A7D** essere intestata a:

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –

00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello

split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno

essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco

UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture

inviare con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella

“scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che

emettono in

- Reverse Charge;

- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette

ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

8. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al

positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo

gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato

entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all’*Affidatario* come espressamente indicato

nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo

stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 nella

quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti

correnti bancari.

10. L’*Affidatario* si impegna a rendere note all’*AIFA*, con comunicazione scritta,

eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare

su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'*Affidatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Affidatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Affidatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Affidatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Affidatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'*Affidatario*.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina la dott.ssa Emanuela Iorio quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. Giovanni Luca De Fiore, il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e

comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Affidatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente Contratto, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 3.372,50 (tremilatrecentosettantadue/50), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente Contratto, ridotto del 50% sussistendo una delle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, rientrando il *Fornitore* tra le piccole e medie imprese.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio

ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 9 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto* o nella *offerta economica*, addebiterà all'*Affidatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il caso ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del *Fornitore*.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli

importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai

fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di

interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di

recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*,

almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,

comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni

stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*,

siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo

stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell' *Affidatario* siano

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha

diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il

suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i

casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Affidatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un

soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve

recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi

disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Affidatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno

permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno

tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare

l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo

PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata

dall'AIFA all'*Affidatario* il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie

giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla

richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato

inadempimento da parte dell'*Affidatario* anche a uno solo degli obblighi

assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o

modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'*Affidatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal

D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con

particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali

e (*sino al 31.12.2021*) all'informativa antimafia liberatoria a carattere

provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli

incarichi conferiti dall'*Affidatario* in violazione di quanto previsto dal predetto

comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Affidatario* che li ha conclusi o

conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo

quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto

quanto in appresso indicato. In particolare, l'*Affidatario* dichiara di aver preso

visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link [https://www.aifa.gov.it/codice-](https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc)

disciplinare-etc - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi

dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a

far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione

degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può

costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio

dell'*AIFA*. In particolare, l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà

per iscritto al *Fornitore* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10

(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla

risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –

Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all' *Affidatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all' *Affidatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall' *Affidatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

6. Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

7. In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

8. Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

3. E' fatto obbligo all'*Affidatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Affidatario* all'atto della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'*Affidatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Affidatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Affidatario* possa opporvisi.

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che: Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana*

del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini.

3. L' Affidatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n.

33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché

dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Affidatario*

acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della

scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente

Contratto.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'*Affidatario* nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L' *Affidatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico,

utilizzando esclusivamente proprio personale legato all' *Affidatario* da un regolare

rapporto di lavoro stabile e/o subordinato ovvero parasubordinato per l'intera

durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza,

esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30

del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente

in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L' *Affidatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione

dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed

assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi

collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del

Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'*Affidatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Affidatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Affidatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Affidatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Affidatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione

dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Affidatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Affidatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L' *Affidatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 16 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Affidatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del

Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG _____")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di _____")

- codice tributo: 456T.

2. L' *Affidatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 17 (diciassette) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Affidatario*. Esso è redatto su 27 (ventisette) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Affidatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l.

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Antonino Laganà)

(Giovanni Luca De Fiore)

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto Giovanni Luca De Fiore in qualità di rappresentante legale p.t. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Cauzione

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 16 - Foro competente

Art. 17 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente dai Contraenti in data 11/12/2020 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data 16/12/2020